

della documentazione prodotta a sostegno della domanda di concordato ed in particolare la completezza e ragionevolezza del piano proposto dal debitore per la ristrutturazione dei debiti, la cui fattibilità deve essere attestata dall'esperto all'uopo nominato, dovendo in assenza di tali requisiti, dichiarare la stessa inammissibile; www.unijuris.it

considerato che tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza dopo l'introduzione della novellata disciplina sul concordato preventivo e le successive modifiche apportate dal decreto correttivo di cui al d. lgs. n. 169/07 è sorto un vivace dibattito fra chi ritiene che i poteri del tribunale in sede di ammissione alla procedura siano di mera legittimità formale e di stampo quasi " notarile ", nel senso che il Tribunale deve limitarsi a controllare la regolarità formale della domanda e la completezza della documentazione, restando escluso qualsiasi sindacato sui requisiti di meritevolezza, sia sui vincoli di contenuto della proposta e sulle condizioni di convenienza economica del concordato per i creditori (v. per tutte Trib. Pescara 13.10.2005, G. M., 2006, 654, Trib. Palermo, 17.06.2006, in Fall., 2006, 570, Trib. Milano, 16.02.2007, in Fall., 2007, 548) e chi ritiene invece che il Tribunale mantenga anche un potere di vaglio di natura sostanziale nel merito, circa la fondatezza della domanda e la fattibilità del piano proposto, oltre che dell'attestazione sulla veridicità dei dati aziendali (v. Trib. Salerno, 3.06.2005, in GI, 2006, I, 559, Trib. Roma, 8.03.2006, Dir. Fall., 2007, II, 103, C. App. Bologna, 0.06.2006, in Fall. e Trib. Ancona, 9.05.2007, in GM, 207, 3227), mentre un terzo e più condivisibile indirizzo ritiene che il Tribunale – esclusa la sindacabilità della convenienza della proposta - mantenga un potere di controllo della legittimità sostanziale del piano proposto, volto alla tutela della corretta informazione dei creditori, a garanzia della genuina e consapevole possibilità di formazione dell'accordo tra il debitore e i suoi creditori, sulla base di una effettiva conoscenza della situazione prospettata dal ricorrente,

in modo che la loro volontà non ne risulti viziata (cfr. App. Torino, 19.06.2007, in Fall., 2007, 1315, Trib. Monza 16.10.2005, in G. Comm., 2006, II, 891, id 17.10.2005, in Dir. Prat. Soc., 205, 2267, Trib. Udine, 13.01.2006, in www.unijuris.it e Trib. Milano, 9.02.2007, in Fall.,2007, 1218); www.unijuris.it

rilevato in particolare che se da un lato al Tribunale è preclusa la possibilità di vagliare la convenienza della proposta di concordato, a meno che non preveda delle classi di creditori, ove è necessario effettuare il c. d. “cram down”, allo stesso è affidato un controllo di legalità, che si estende non solo alla completezza e regolarità della documentazione fornita, ma anche alla ragionevolezza e completezza della relazione dell’esperto (a cui la legge ha affidato il giudizio sulla attendibilità dei dati esposti e sulla fattibilità del piano), la cui validità e affidabilità sono presupposti dalla legge nel delineare i requisiti del giudizio su cui i creditori devono basarsi per esprimere il loro voto, in base ai principi generali dell’ordinamento che nel vaglio di legalità del giudice includono sempre il sindacato sulla omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (cfr. art. 360, n. 5 cpc in tema di ricorso per cassazione e vizi di motivazione del provvedimento, in base al quale al giudice è consentito anche in sede di legittimità di controllare la correttezza del ragionamento, sotto il profilo della coerenza logico formale delle argomentazioni svolte); www.unijuris.it

considerato che ai fini di una disamina della completezza del piano e del connesso parere dell’esperto, appare quindi necessario che lo stesso sia compiutamente sviluppato in tutti i suoi elementi particolari, onde consentire al Tribunale e ai creditori una valutazione complessiva della sua attendibilità e realizzabilità in concreto e della sua rispondenza ai requisiti richiesti dall’art.160 l. fall., non potendo essere rimesse a scelte successive

del debitore e del liquidatore giudiziale la decisione su come sviluppare gli accordi di ristrutturazione dei debiti e il conseguente piano;

rilevato – in particolare – che l’esperto deve attestare la veridicità dei dati aziendali, onde consentire non solo ai creditori di essere adeguatamente informati sulla proposta onde esprimere un giudizio informato e consapevole sulla convenienza del concordato, ma anche al commissario di svolgere adeguati controlli e valutazioni, e tale attestazione, propedeutica alla certificazione di fattibilità e convenienza del piano, non si deve limitare ad una generica affermazione di aver effettuato i dovuti controlli contabili, non potendo risolversi in un mero “ atto di fede sui dati aziendali”, dovendo invece comprendere le motivazioni sostanziali ed oggettive dell’attestazione di veridicità di tali dati, con una analisi puntuale e critica di tutti i dati aziendali e extraaziendali, con verifica della corrispondenza sostanziale delle varie poste contabili, mediante un esame incrociato delle esposizioni debitorie, attraverso il riscontro della documentazione in possesso dell’impresa debitrice, con i documenti provenienti dagli stessi creditori (v. in tal senso Trib. Udine, 5.05.2006, inedita, Trib. Salerno, 4.07.2006, in [www.ipsoa.it/il fallimento](http://www.ipsoa.it/il_fallimento). Trib. Messina , 29.12.05, GI, 2006, 1635 e Corte d’App. Torino, 19.06.2007, in Fa, 2007, 1315); www.unijuris.it

considerato per contro che nel caso in esame la relazione del professionista si limita ad affermare testualmente che : ”...la contabilità del ricorrente, rilevata regolarmente tenuta ed intrinsecamente idonea a costituire parametro di raffronto in ordine alle premesse e alle deduzioni effettuate nel piano”, senza alcuna analisi critica delle poste contabili e senza alcuna attestazione dei risconti contabili e documentali effettuati, anche in contraddittorio con i creditori, onde si risolve in una mera petizione di principio, come tale assolutamente non rispondente ai dettami della legge;

rilevato sotto tale profilo che l'assenza di approfonditi riscontri incrociati con i dati dalla contabilità e quelli in possesso dei creditori emerge in maniera eclatante in riferimento alla posizione della società D Lease spa, che nel presentare istanza di fallimento, ha quantificato il suo credito in € 1.852.231,83 (come da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di data 25.11.09), mentre nella relazione dell'esperto tale posizione concernente un contratto di leasing immobiliare, non viene neppure analizzata pur essendo i debiti contabilizzati di gran lunga inferiori; considerato che la relazione dell'esperto appare insufficientemente motivata e in alcuni punti del tutto carente di motivazione, anche in merito alla fattibilità del piano, atteso che non esamina la concreta realizzabilità dell'attivo indicato in ricorso e quindi la concreta possibilità di pagamento dei creditori nella misura promessa, dato che non analizza in maniera critica l'esigibilità dei crediti , per lo più in contenzioso, stimandoli pari a circa € 500.000,00 e per gli stessi beni immobili si basa su presunti valori di mercato, senza tuttavia allegare una stima giurata sull'effettivo valore di tali cespiti, ma solo delle offerte ferme di acquisto per alcuni dei citati immobili, con la conseguenza che il giudizio prognostico appare non logicamente motivato, sotto tutti i profili voluti dalla legge;

www.unijuris.it

ritenuto inoltre che per quanto riguarda i crediti in contenzioso, nell'attivo viene anche inserita una posta di rilevante valore attinente ad un altro contratto di leasing immobiliare a cui il debitore non ha dato adempimento, ove sarebbe stato raggiunto un accordo transattivo con la creditrice E spa, che prevederebbe la restituzione dell'immobile a fronte del versamento della somma di € 525.000,00, di cui € 410.888,78 entro 12 mesi dalla stipulazione dell'accordo e la restante somma di € 219.111,22 per compensazione con il pari debito fatturato di cui ai punti d) ed e) della scrittura di data 11.01.2010, in palese violazione delle regole della falcidia

concordataria, che sono dettate dalla legge in materia di concordato preventivo, a dimostrazione anche in questo caso della non approfondita analisi effettuata dall'esperto sulla fattibilità del piano e della sua rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa fallimentare;

rilevato pertanto che la relazione del professionista di cui all'art. 161, terzo comma l. fall., in assenza della disamina di tali fondamentali aspetti, non può considerarsi rispondente ai requisiti di legge, tenuto anche conto che tale relazione assume una rilevanza fondamentale nell'economia della procedura, a fronte dei ridotti poteri di vaglio della fattibilità del piano, sotto il profilo del merito, riservati al Tribunale dalla novellata disciplina, a meno che non vengano proposte delle classi di creditori, atteso che il controllo del professionista previsto dall'art. 163 terzo comma, come elemento indispensabile della domanda è teso a favorire e sostituire il controllo del Tribunale, evitando che vengano proposti concordati palesemente illegittimi o inverosimili e mettendo i creditori in grado di esprimere un corretto giudizio sulla fattibilità e convenienza del piano (cfr. ancora Trib. Udine, 16.01.06 cit., nonché da ultimo Trib. Roma, 24.04.2008, in Dir. Fall, II, 573 e ss, secondo cui la veridicità e fattibilità del piano devono essere intesi quali condizioni dell'azione, con la conseguenza che il controllo di garanzia del Tribunale deve necessariamente estendersi alla validità – non solo formale – dell'attestazione dell'esperto); www.unijuris.it

ritenuto pertanto che la proposta deve essere considerata inammissibile;

p. q. m.

respinge la domanda, in quanto inammissibile;

visto l'art 162, secondo comma, l. fall.

dispone

come da separata sentenza di pari data alla dichiarazione di fallimento in base alle istanze presentate dai creditori.

www.unijuris.it

Si comunichi anche al PM. www.unijuris.it

Udine, li 19.03.2010.

IL Presidente

A. Bottan

Il giudice est.

G. Pellizzoni

IL CANCELLIERE